



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

e con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2009

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	16
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	19
Disegno di legge	»	21
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	23
Testo dell'Accordo facente fede	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con gli Emirati Arabi Uniti ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo: rafforzare la cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità.

L'articolo 2 prevede la costituzione di un comitato di cooperazione misto per l'esecuzione concreta degli impegni assunti nell'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

- sicurezza e politica di difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- formazione e addestramento del personale militare con frequenza di corsi;
- esportazione ed importazione di armamenti;
- partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;
- visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;
- politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;
- assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa.

L'articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d'armamento tra i due Paesi. Sono, in particolare, individuate le ca-

tegorie di materiali d'armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).

Tale disposizione costituisce una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n.185, e quindi consente di applicare alle operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell'Accordo, la procedura semplificata prevista dallo stesso articolo 9, comma 4.

L'articolo 5 dell'Accordo, infatti, in ragione dei contenuti sopra illustrati, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall'articolo 5 del nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n.93, che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni della citata legge n.185 del 1990. Si precisa al riguardo che la clausola di non cedibilità del materiale d'armamento, ivi richiesta, è prevista al successivo articolo 8, lettera F, dell'Accordo.

Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi:

a) l'autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest'ultimo ha già effettuato «a monte» le valutazioni di propria competenza mediante l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo;

b) ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall'impegno, assunto dalle Parti all'articolo 8 dell'Ac-

cordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benessere del Paese cedente.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari dell'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 7 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante, dopo l'accertamento dei fatti da parte di una commissione congiunta. Esso contempla, inoltre, i casi di violazione della legislazione dello Stato ospitante da parte di membri del Paese inviante.

L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni e dei materiali, specificando, in particolare, il divieto di trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa acquisiti nel contesto dell'Accordo, senza preventiva approvazione scritta del Paese cedente.

L'articolo 9 regola i casi di dispute sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 10 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo e ne disciplina le modalità di recesso.

L'articolo 11 regola le modalità per apportare emendamenti all'Accordo.

Infine l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo viene redatto in tre lingue: italiano, arabo e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede, e che in caso di divergenze sull'interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Gli oneri aggiuntivi, derivanti dall'applicazione dell'Accordo, sono stati quantificati con la relazione tecnica che si unisce.

L'Accordo in esame viene presentato congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro della difesa, in quanto quest'ultimo, competente per materia, ne ha curato il negoziato.

Si sottolinea che il disegno di legge in oggetto era già stato approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XIV legislatura, ma che l'*iter* non fu concluso per la scadenza della stessa.

Nella scorsa legislatura la presentazione del disegno di legge è stata posticipata per consentire un ulteriore approfondimento circa la portata di alcune disposizioni dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:
 DDL "Ratifica dell'Accordo tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 2 comma
2. Art. comma
3. Art. comma
4. Art..... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma1
2. Art. comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. comma
2. Art. comma...

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato**(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articolo n. 2

ART. 2: Invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni del Comitato di cooperazione, incaricato dell'esame dei programmi operativi e della organizzazione delle attività.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, delle leggi indicate in Appendice e della L. n. 248/06.

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero della Difesa

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)	- 8.510	- 8.510	- 8.510

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	8.510	8.510	8.510
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
Totale fondi speciali		8.510	8.510	8.510

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge	articolo..... comma			
-Legge	articolo..... comma.....			
-Legge	articolo..... comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa				

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge	articolo.....comma			
-Legge	articolo..... comma.....			
-Legge	articolo..... comma			
Totale nuove o maggiori entrate				

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	8.510	8.510	8.510
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti in materia di cooperazione nel campo della difesa comporta i seguenti oneri, in relazione al sottoindicato articolo:

Articolo 2:

Si prevede l'invio di funzionari negli Emirati Arabi, per la partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione, incaricato dell'esame dei programmi operativi e della organizzazione delle attività.

Nell'ipotesi dell'invio annuo di quattro funzionari a Dubai, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	euro	2.400
– diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 142, che viene ridotta di euro 47, corrispondente ad un terzo della stessa (euro 95 + euro 37 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpaf, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 132 x 4 persone x 4 giorni)	»	2.112

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata-ritorno Roma – Dubai (euro 1.000 x 4 persone)	»	4.000
---	---	-------

Totale onere (articolo 2)	euro	8.512
---------------------------	------	-------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2009, è di euro 8.512, in cifra tonda, euro 8.510.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, si fa presente quanto segue:

– lo scambio di esperienze, la partecipazione di funzionari degli Emirati Arabi per i corsi formativi e militari nel settore della difesa (articolo 4, lettera *c*) saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

– l'eventuale richiesta per la partecipazione ai corsi, alle attività di addestramento militare e alle manovre (articolo 4, lettera *d*) verrà accolta qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente;

– la partecipazione alle riunioni di lavoro, alle visite ufficiali, alle visite alle navi da guerra e ad aerei da combattimento (articolo 4, lettere *a* e *b*), nonché alle altre attività ufficiali (articolo 4, lettera *e*), avrà luogo previo rimborso della relativa spesa da parte del Paese richiedente, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo la esperienza verificatasi in analoghi precedenti Accordi in materia di difesa;

– l'articolo 11 prevede la possibilità di apportare emendamenti all'Accordo. Al verificarsi di tale ipotesi e qualora venga modificato l'attuale quadro finanziario, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.

Si evidenzia infine che il calcolo della diaria è stato effettuato ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede la riduzione della diaria del 20 per cento e l'abrogazione della maggiorazione del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo:

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo:

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti:

Attribuendo allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale per reati inerenti il servizio e commessi sul territorio dello Stato ospitante, l'Accordo incide sulla legge penale.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta «*devolution*», in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione» per le ragioni indicate al secondo periodo del precedente punto *b*). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

In materia di accordi con gli Emirati Arabi Uniti nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti:

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e il Quartier generale delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi:

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al successivo punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata:

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti:

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti:

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al precedente punto *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO
DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
RELATIVO ALLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

AMBASCIATA D'ITALIA
EMIRATI ARABI UNITI

La Presente copia consta di
n. 2 fogli ed è conforme
al suo originale esibito a
questo Ufficio.

Abu Dhabi, 17 SEP 2004



Nicola Minasi
Il Segretario di Legazione
(Nicola Minasi)

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.

Considerato il desiderio delle Parti di aumentare la cooperazione in materia di difesa a sostegno della stretta amicizia fra le due Parti;

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite ed aderendo al principio del pieno rispetto della loro sovranità, indipendenza ed integrità territoriale, le Parti hanno stabilito una cooperazione in materia di difesa sulla base dei principi di indipendenza, sovranità, uguaglianza, benefici comuni e non interferenza negli affari interni di ciascun Paese;

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero della Difesa Italiano e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, rappresentato dal Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, d'ora innanzi chiamati le "Parti",

Hanno concordato quanto segue:

Articolo (1)

Le Parti agiranno in conformità alle rispettive leggi nazionali e ai loro impegni internazionali allo scopo di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio di reciprocità.

Articolo (2)

Le Parti attueranno gli articoli di questo Accordo costituendo un comitato di cooperazione nel campo della difesa, che si incontrerà regolarmente in ciascuno dei due paesi per stabilire un meccanismo idoneo per l'esecuzione del presente Accordo e definire dei punti di contatto per organizzare le attività fra le Parti.

Articolo (3)

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nei seguenti campi:

- a. sicurezza e politica di difesa;
- b. sviluppo delle procedure di cooperazione nel settore della difesa;
- c. esportazioni ed importazioni di armamenti;

- d. addestramento militare;
- e. industria della difesa, altri materiali e ricerca scientifica;
- f. sanità militare;
- g. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- h. attività culturali e sportive in campo militare;
- i. questioni relative all'ambiente ed inquinamento causato dalle attività militari;
- j. altri settori da concordare successivamente.

Articolo (4)

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- a. visite ufficiali e riunioni di lavoro.
- b. visite ufficiali e scambi di visite a navi da guerra, aerei da combattimento e unità;
- c. scambio di esperienze militari;
- d. frequenza di corsi, addestramento militare e manovre;
- e. partecipazione ad altre attività ufficiali organizzate dalle Parti.

Articolo (5)

Al fine di semplificare l'attuazione delle procedure concernenti la supervisione delle attività di importazione ed esportazione di mezzi e materiali d'armamento, le Parti concordano di individuare materiali d'armamento delle Forze Armate che possono essere oggetto di scambi direttamente fra le Parti o fra aziende private autorizzate nei seguenti campi:

- a. armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- b. bombe, mine, missili, siluri e loro dispositivi di controllo;
- c. aeromobili, elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- d. polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
- e. sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici espressamente costruiti per uso militare;
- f. materiali specifici per uso militare;
- g. macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e munizioni;
- h. equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
- i. satelliti;
- j. sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti;
- k. equipaggiamenti digitali per le comunicazioni;
- l. equipaggiamenti per la guerra elettronica;
- m. computers ed informazioni tecnologiche
- n. carri armati e veicoli appositamente costruiti per uso militare.

Articolo (6)

Per ciò che attiene all'esecuzione del presente Accordo, o di qualsiasi altra attività da esso derivante, a meno che non sia deciso altrimenti, ogni Parte in visita sosterrà i costi relativi alla propria permanenza sul territorio della Parte ospitante. Per ciò che attiene ai programmi addestrativi a lungo termine, le Parti potranno concordare successivamente le disposizioni di carattere economico quando si renda necessario.

Articolo (7)

A. Il personale di ciascuna Parte dovrà rispettare le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti nell'altro Paese durante la permanenza sul suo territorio e inoltre non dovrà svolgere alcuna attività che possa compromettere la sicurezza dell'una o dell'altra Parte.

B. Il personale del Paese Inviante sarà soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel Paese ospitante durante la permanenza sul suo territorio.

C. Le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese Ospitante da personale del Paese inviante contro personale del Paese ospitante o di qualsiasi terza parte saranno trattate da una commissione d'inchiesta congiunta. In caso di condanna il Paese Inviante adotterà le misure previste dalla propria legislazione.

D. Le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese ospitante da personale della Parte ospitante saranno trattate da una commissione d'inchiesta congiunta. In caso di condanna il Paese ospitante adotterà le misure indicate dalle proprie leggi e regolamenti.

Articolo (8)

A. La trattazione delle informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo avverrà in conformità con le leggi di protezione delle informazioni classificate della Parte che le ha originate.

B. Ciascuna Parte garantirà a tutti i materiali classificati, progetti, disegni, specifiche tecniche e qualsiasi altra informazione ricevuti in base a questo Accordo un livello di segretezza non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha originati e prenderà tutte le misure necessarie perché tale classifica venga mantenuta fin quando richiesto dalla Parte originante..

C. Per informazioni, documenti e materiali classificati si intende qualsiasi documento contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualsiasi circostanza e con qualsiasi mezzo, contenente tali informazioni.

D. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle parti è la seguente:

<u>Repubblica Italiana</u>	<u>Emirati Arabi Uniti</u>	<u>Inglese</u>
SEGRETISSIMO	سري للغاية	TOP SECRET
SEGRETO	سري	SECRET
RISERVATISSIMO	سري (مكتم)	CONFIDENTIAL
RISERVATO	مختلور	RESTRICTED

E. Le Parti garantiranno che i documenti, i materiali e la tecnologia scambiati ai sensi del presente Accordo siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati e nell'ambito delle finalità di questo Accordo.

F. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa, classificati e non classificati, acquisiti nel contesto del programma di cooperazione previsto da questo Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'autorità competente della Parte originatrice, salvo accordi diversi tra le Parti.

G. In caso di scambio di informazioni ai sensi del presente Accordo fra industrie e/o enti diversi dalle Parti, procedure a parte saranno predisposte dalle Autorità competenti delle due Parti. Nel corso delle discussioni relative a tali accordi, le misure di sicurezza sopra citate saranno applicate a tutte le informazioni classificate scambiate durante le negoziazioni contrattuali.

Articolo (9)

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti fra i rappresentanti delle due Parti e, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

Articolo (10)

A. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

B. Il presente accordo avrà una validità di cinque (5) anni a partire dalla data di effettiva entrata in vigore e potrà essere rinnovato per altri cinque anni tramite consenso scritto delle Parti.

C. Ciascuna delle Parti ha il diritto di porre termine all'accordo in ogni momento notificandone l'intenzione all'altra Parte per iscritto. La cessazione dell'Accordo avrà validità a partire da sei (6) mesi dopo la data di notifica.

D. Nel caso che questo Accordo cessi di avere effetto o non venga rinnovato, ciascuna delle Parti dovrà adempiere agli obblighi assunti da esso risultanti.

Articolo (11)


Entrambe le Parti possono proporre emendamenti al presente Accordo. Se l'altra Parte approva tali emendamenti, essi entreranno in vigore dopo il completamento della procedura prevista all'Articolo (10), paragrafo A di questo accordo.

Articolo (12)

Il presente Accordo è stato redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo in lingua inglese.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto Dubai in questo giorno 13 dicembre 2003, Emirati Arabi Uniti.

<p>Per il Governo della Repubblica Italiana; On. Prof. Antonio Martino Ministro della Difesa</p> 	<p>Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti Gen. S.A. Sceicco Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Principe Ereditario di Dubai Ministro della Difesa EAU</p> 
--	---

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF THE UNITED ARAB EMIRATES
CONCERNING
CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

AGREEMENT BEETWEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES
CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE.

Considering the desire of the Parties to increase the defence co-operation in support of the close friendship between the two Parties;

Confirming their obligation to the United Nations Charter, and adhering to the principle of the full respect to their sovereignty, independence and territorial integrity, the Parties established defence co-operation on the basis of independence, sovereignty, equality, common benefits and non-interference in the domestic affairs of each Country;

The Government of the Italian Republic represented by the Italian Ministry of Defence and the Government of the United Arab Emirates represented by the Ministry of Defence of the United Arab Emirates, hereinafter referred to as "the Parties";

Have agreed on the following:

Article (1)

The Parties will work in accordance with national laws and international obligations of each Party in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence on mutual basis.

Article (2)

The Parties shall implement the articles of this Agreement by establishing a defence co-operation committee which shall meet regularly in each of the two countries to set suitable mechanism for the implementation of this agreement and define points of contact to organize the activities between the Parties.

Article (3)

The co-operation between the Parties shall include the following fields:

- a. security and defence policy;
- b. development of defence co-operation procedures;
- c. arms import and export;
- d. military training;
- e. defence industry, other equipment and scientific research;
- f. military medical services;
- g. humanitarian and peace keeping operations;
- h. military cultural and sport activities;
- i. environmental issues and pollution caused by military facilities;
- j. any other fields to be agreed upon later.

Article (4)

Co-operation between the Parties shall be as follows:

- a. official visits and bilateral meetings;
- b. official visits to warships, exchanging visits to warplanes and units;
- c. exchange of military experience;
- d. attendance on courses, military training and maneuvers;
- e. participation in other official activities organized by the Parties:

Article (5)

In order to facilitate implementation of procedures concerning supervision of arming equipment and materials export and import activities, the Parties agree to determine exchangeable armament materials of the Armed Forces, which shall take place directly between the Parties or between authorized private companies in the following areas:

- a. weapons and war equipment of medium and large caliber and the related ammunition;
- b. bombs, mines, missiles, torpedoes and their remote apparatus;
- c. planes, helicopters and their equipment specially made for military use;
- d. powder, explosives and propellants made for military use;
- e. electronic, electro-optical and photographic devices and equipment specially made for military use,
- f. special equipment for military training
- g. machines, equipment and supplies made to fix, try and control armament and ammunition;
- h. equipment and facilities specially made for military use;
- i. satellites;
- j. communication equipment and systems;
- k. digital communication equipment;

- k. digital communication equipment;
- l. electronic warfare equipment;
- m. computers and information technology;
- n. tanks and vehicles specially made for military use.

Article (6)

Regarding the implementation of this Agreement, or any other activity arising thereof, unless otherwise agreed upon, each visiting Party shall bear its own costs while being on the territory of the host Party. With regards to long term training programs the Parties may agree later on its financial dispositions when is needed.

Article (7)

A. The personnel of each Party shall obey the laws, rules and regulations of the other Country during their stay on its territory, also they are forbidden to carry out any activity that can affect the security of either Party.

B. The personnel of the Sending Party shall be subject to the laws and regulations of the Host Country during their period on its territory.

C. Military disciplinary violations committed in the territory of the Host Country by personnel of the Sending Country against any of the Host Country personnel or against any other third party shall be settled by joint boards of inquiry. In case of conviction the Sending Party shall follow the procedures provided by its laws and rules.

D. Military disciplinary violations committed in the territory of the Host Country by personnel of the Host Party shall be settled by joint boards of inquiry. In case of conviction the Host Party shall follow the procedures provided by its laws and rules.

Article (8)

A. Dealing with exchanged information under this Agreement shall be in accordance with the classified information protection laws of originating Party.

B. Each Party shall afford all classified materials, projects, designs, technical specifications and any other information received under this agreement a degree of security not less than that provided by the originating Party and shall take all security measures to keep them classified as requested by the originating Party.

C. Classified information, documents or materials, means any document which includes classified information or any communication made under any circumstances and in any way containing such information.

D. Confronting security classification used by the Parties are:

<u>Italian Republic</u>	<u>United Arab Emirates</u>	<u>English</u>
SEGRETISSIMO	سري للغاية	TOP SECRET
SEGRETO	سري	SECRET
RISERVATISSIMO	سري (مكتم)	CONFIDENTIAL
RISERVATO	مختور	RESTRICTED

E. The Parties shall guarantee that the documents, materials and technology exchanged under this Agreement shall not be used in any way other than what was agreed between them and within the scope of this Agreement.

F. Transfer of information, documents, technical data and defence equipment whether classified or unclassified, mentioned within the scope of co-operation covered in this Agreement to a third party shall be subject to a written approval from empowered Authority of the originating Party, unless otherwise agreed.

G. In the case of the exchange of information under this Agreement between companies and / or establishments other than the Parties, separate procedures shall be made by the competent authorities of the two Parties. During the discussion of such arrangements, the above mentioned security criteria shall be applied to all classified information exchanged during the contractual discussions.

Article (9)

Any dispute arising during the interpretation or execution of this Agreement shall be settled amicably through consultation and direct negotiations between the representatives of the two Parties and, if necessary, through diplomatic channels.

Article (10)

A. This Agreement shall come into force on date of receipt of the second of the two notification by which the Parties shall officially inform each other that the respective ratification procedures have been fulfilled

B. This Agreement shall be valid for a period of five (5) years commencing from the date of effectiveness and it can be renewed to a similar period by written consent between the Parties.

D. In the event that this Agreement is terminated or not renewed, each Party shall be obliged to fulfill the obligation resulting from it.

Article (11)

Either Party may propose amendments to this Agreement. If the other Party approves such amendments, they shall be valid after the completion of the procedure provided in Article 10, Paragraph A of this Agreement.

Article (12)

This Agreement has been done in two original copies in the Italian, Arabic and English languages, each text is equally authentic. In case of any difference the English text shall prevail.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Dubai on this day 13th of December 2003, United Arab Emirates

For
the Government of
the Italian Republic
Hon. Prof.
Antonio Martino
Minister of Defence



For
the Government of
The United Arab Emirates
Gen. H.H. Sheikh
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum
Crown Prince of Dubai
Minister of Defence of UAE



